

# **Swiss Olympic**

# **Statuto in materia**

# **di etica dello**

# **sport svizzero**

Valido dal 1° gennaio 2025

## Sommario

<b>Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>1 Campo di applicazione .....</b>	<b>4</b>
1.1 Campo di applicazione personale .....	4
1.2 Campo di applicazione materiale e territoriale .....	5
<b>2 Violazioni etiche .....</b>	<b>6</b>
2.1 Abusi .....	6
2.1.1 Discriminazione .....	6
2.1.2 Violazione dell'integrità psichica .....	6
2.1.3 Violazione dell'integrità fisica .....	7
2.1.4 Violazione dell'integrità sessuale .....	7
2.1.5 Trascuranza di un dovere di assistenza .....	7
2.2 Abuso di una funzione in seno a un'organizzazione sportiva .....	8
2.2.1 Corruzione e accettazione di regali e altri vantaggi .....	8
2.2.2 Mancata dichiarazione di conflitti d'interesse .....	8
2.2.3 Trascuranza dei doveri di sorveglianza .....	8
2.3 Comportamento antisportivo .....	9
2.3.1 Comportamento antisportivo in generale .....	9
2.3.2 Comportamento antisportivo nei confronti dell'ambiente .....	9
2.3.3 Manipolazione della competizione .....	9
<b>3 Abuso .....</b>	<b>9</b>
<b>4 Obblighi di collaborare .....</b>	<b>10</b>
4.1 Recepimento e applicazione dello Statuto in materia di etica .....	10
4.2 Informazione e prevenzione .....	10
4.3 Collaborazione alle indagini sulle violazioni dello Statuto in materia di etica .....	11
<b>5 Procedura in caso di sospette violazioni dello Statuto in materia di etica .....</b>	<b>11</b>
5.1 Prima consulenza .....	11
5.2 Segnalazione .....	11
5.3 Indagine preliminare e triage .....	12
5.4 Procedura d'indagine .....	12
5.5 Tentativo di conciliazione .....	12
5.6 Misure provvisorie .....	12
5.7 Conclusione della procedura di Swiss Sport Integrity .....	13
5.7.1 Non entrata in materia .....	13
5.7.2 Conclusione della procedura d'indagine .....	13
5.7.3 Proposta di disposizione di misure al Tribunale dello sport svizzero .....	14

5.8	Procedura in caso di sospetto di reato.....	14
5.9	Procedura in caso di sospetto di violazione di un dovere deontologico .....	15
<b>6</b>	<b>Principi procedurali.....</b>	<b>15</b>
6.1	Protezione della persona segnalante, delle/dei testimoni e delle persone informate sui fatti	15
6.2	I diritti della persona o dell'organizzazione sportiva accusata .....	16
6.3	Procedura celere.....	17
6.4	Parti e altri partecipanti alla procedura .....	17
6.5	Tutela della procedura .....	17
<b>7</b>	<b>Conseguenze in caso di violazioni etiche .....</b>	<b>18</b>
7.1	Misure disciplinari.....	18
7.2	Grado di prova .....	18
7.3	Commisurazione delle misure disciplinari.....	19
7.4	Ulteriori misure .....	19
<b>8</b>	<b>Il Tribunale dello sport svizzero .....</b>	<b>19</b>
8.1	Competenza.....	19
8.2	Pubblicazione delle decisioni del Tribunale dello sport svizzero .....	20
<b>9</b>	<b>Modi di procedere in caso di sospetti abusi .....</b>	<b>20</b>
9.1	Segnalazione o scoperta di abusi .....	20
9.2	Indagine in materia di abusi .....	20
9.3	Attuazione .....	21
9.4	Misure finalizzate all'eliminazione degli abusi .....	21
<b>10</b>	<b>Disposizioni finali e transitorie .....</b>	<b>22</b>
10.1	Regolamenti procedurali .....	22
10.2	Prescrizione .....	22
10.3	Disposizioni transitorie .....	22
10.3.1	Presunte violazioni etiche avvenute antecedentemente al 1° gennaio 2022 .....	22
10.3.2	Procedura d'indagine.....	22
10.3.3	Competenza per la valutazione giuridica .....	23
10.3.4	Diritto applicabile .....	23
10.4	Abrogazione o adeguamento di regolamenti preesistenti di Swiss Olympic .....	23
10.5	Disposizioni delle federazioni affiliate e delle organizzazioni partner di Swiss Olympic in materia di etica.....	24
10.6	Interpretazione .....	24
10.7	Adeguamenti redazionali.....	24
<b>11</b>	<b>Disposizioni finali.....</b>	<b>24</b>

## **Introduzione**

La Carta etica di Swiss Olympic e dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo) definisce i valori fondamentali per uno sport sano, rispettoso, corretto e di successo nel tempo.

La trasmissione di questi valori si basa sull'informazione e sulla formazione, coniugate a un sistema di intervento in caso di violazione di tali valori.

Il presente Statuto in materia di etica costituisce, unitamente ai corrispondenti regolamenti organizzativi e procedurali, la base per segnalare, indagare e sanzionare le violazioni di determinati norme di comportamento e per accertare la presenza di abusi nello sport svizzero.

Le segnalazioni di violazioni e abusi vengono ricevute e indagate dalla fondazione Swiss Sport Integrity (SSI), che provvede all'indagine, e sanzionate dalla Fondazione Tribunale dello sport svizzero (Tribunale dello sport svizzero) o, in determinati casi, dalla SSI.

Il presente Statuto in materia di etica tiene conto delle indicazioni di Swiss Olympic ai sensi degli articoli 72c-72j dell'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSpO) (RS 415.01).

## **1 Campo di applicazione**

### **1.1 Campo di applicazione personale**

<sup>1</sup>Il presente Statuto in materia di etica si applica alle seguenti organizzazioni e persone:

<sup>2</sup>Organizzazioni sportive:

- a. Swiss Olympic;
- b. federazioni affiliate e organizzazioni partner di Swiss Olympic;
- c. organizzazioni affiliate in modo diretto o indiretto alle organizzazioni di cui alla lett. b (ad es. sotto federazioni, federazioni regionali o cantonali, sezioni, società sportive;
- d. organizzazioni che aderiscono contrattualmente al presente Statuto in materia di etica.

<sup>3</sup>Persone fisiche:

- a. membri diretti e indiretti di un'organizzazione sportiva;
- b. persone che aderiscono al presente Statuto in materia di etica contrattualmente o per mezzo di un accordo di assoggettamento, come ad es.
  1. persone che assistono sportive e sportivi (ad es. allenatrici e allenatori, medici sportivi, fisioterapiste e fisioterapisti, coach tecnici e/o mentali, nutrizioniste e nutrizionisti, psicologhe sportive e psicologi sportivi);

2. arbitre e arbitri, giudici di gara, delegate tecniche e delegati tecnici o altre persone che svolgono un compito in occasione di eventi di organizzazioni sportive ai sensi dell'art.1.1 cpv.2 ;
3. persone che esercitano una funzione in un organo o in un comitato ufficiale di un'organizzazione sportiva;
4. persone che si candidano per una funzione in un'organizzazione sportiva;
5. persone impiegate e incaricate di un'organizzazione sportiva ai sensi dell'art. 1.1 cpv. 2;
6. sportive e sportivi che partecipano a un'attività sportiva organizzata da un'organizzazione sportiva, nonché, in caso di minorenni, la/le persona/e alla/e quale/i è affidata la loro educazione; persone titolari di una Swiss Olympic Card e, nel caso di titolari di Card minorenni, anche la/le persona/e alla/e quale/i è affidata la loro educazione.

## **1.2 Campo di applicazione materiale e territoriale**

<sup>1</sup>Il presente Statuto in materia di etica si applica, con riserva dei seguenti paragrafi, a qualsiasi comportamento delle organizzazioni e delle persone di cui all'art. 1.1, sia in Svizzera che all'estero, nella misura in cui il loro comportamento è legato allo sport svizzero o può avere un impatto sullo sport e sulla sua immagine pubblica.

<sup>2</sup>Le violazioni di altri regolamenti delle federazioni che non realizzano una fattispecie del presente Statuto in materia di etica saranno oggetto di indagine e decisione conformemente alle procedure dell'organizzazione sportiva nazionale o internazionale competente. Vi si possono includere, in particolare, violazioni di regolamenti di gioco e di gara, violazioni delle regole antidoping e decisioni adottate dalle e dai giudici di gara durante una competizione. Le decisioni relative a selezioni per competizioni nazionali e internazionali sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente Statuto in materia di etica.

<sup>3</sup>Se una violazione del presente Statuto in materia di etica realizza fattispecie che sono anche di competenza di altre organizzazioni sportive, in particolare delle federazioni sportive internazionali, SSI e le altre organizzazioni sportive si coordinano, si scambiano informazioni per quanto possibile e ammissibile, tengono conto di eventuali indagini e misure degli altri organi ed evitano doppiioni. Se l'altra organizzazione sportiva emana una decisione definitiva nel merito, di norma SSI abbandona una procedura in corso. Ciò vale, ad es. nei casi di corruzione e accettazione di regali e altri vantaggi nonché nei casi di manipolazione delle competizioni. Se in questi casi l'altra organizzazione sportiva pronuncia una sanzione, SSI e il Tribunale dello sport svizzero possono pubblicare la relativa decisione.

<sup>4</sup>Le violazioni di fattispecie regolamentate dalla legge sono in linea di massima oggetto di indagine e sanzione da parte delle autorità competenti. È possibile la conduzione, parallelamente a una procedura penale, di un'indagine di SSI. Al riguardo, consultare anche l'art. 5.8.

## **2 Violazioni etiche**

<sup>1</sup>Le fattispecie e gli atti seguenti costituiscono violazioni del presente Statuto in materia di etica suscettibili di comportare sanzioni («violazioni etiche»).

<sup>2</sup>Salvo esplicitamente previsto altrimenti dallo Statuto in materia di etica, può essere sanzionato solo chi commette intenzionalmente una violazione etica. Agisce intenzionalmente anche chi considera possibile la realizzazione della violazione e se ne assume il rischio.

<sup>3</sup>Le violazioni per negligenza possono essere sanzionate solo nei casi espressamente indicati nel presente Statuto in materia di etica.

<sup>4</sup>Una tentata violazione etica costituisce parimenti una violazione del presente Statuto in materia di etica.

<sup>5</sup>Viola il presente Statuto in materia di etica chi istiga altri o presta loro aiuto nella commissione di una violazione etica ai sensi degli art. 2.1 – 2.3.

### **2.1 Abusi**

#### **2.1.1 Discriminazione**

Ricadono sotto questa fattispecie la discriminazione di altre persone per il loro aspetto, la loro origine etnica, la nazionalità, l'origine sociale, la lingua, la religione, il modo di vita, le opinioni politiche o di altro genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la disabilità fisica, mentale o psichica, l'età o di altri motivi oggettivamente ingiustificati.

#### **2.1.2 Violazione dell'integrità psichica**

Ricadono sotto questa fattispecie le molestie messe in atto con parole, azioni o comportamenti che feriscono emotivamente, minacciano, intimidiscono o mettono sotto pressione ingiustificata un'altra persona. Vi si annoverano in particolare:

- a. esternazioni verbali, mobbing e azioni mediante le quali un'altra persona viene emarginata, limitata, spaventata o lesa nella sua dignità;
- b. lo stalking, ossia gli atti persecutori contrari alla volontà di una persona;
- c. la lesione dell'onore di un'altra persona attraverso dichiarazioni o atti umilianti vessatori, derisori o diffamatori;
- d. metodi di allenamento inadeguati o richieste ingiustificate di requisiti fisici;
- e. negazione sistematica dell'attenzione o del supporto alle persone minorenni affidate.

### **2.1.3 Violazione dell'integrità fisica**

Ricade sotto questa fattispecie ogni atto che danneggia o può danneggiare la salute fisica di un'altra persona. Vi si annoverano in particolare:

- a. vie di fatto, come percosse, spintoni, calci, bruciature;
- b. la provocazione di lesioni fisiche o dolore fisico, ad esempio attraverso metodi di allenamento palesemente inappropriati o eccessivi;
- c. la somministrazione di alcol, droghe e sostanze dopanti contro la volontà dell'altra persona.

### **2.1.4 Violazione dell'integrità sessuale**

<sup>1</sup>Adempie questa fattispecie chi viola l'autodeterminazione sessuale di una persona attraverso atti sessuali o sessualizzati contro la volontà della predetta. Vi si annoverano in particolare:

- a. atti sessualizzati senza contatto fisico, come ad es. i commenti sui pregi e sui difetti fisici, il linguaggio osceno e sessista, i gesti e i comportamenti allusivi, il mostrare, inviare o produrre materiale pornografico (ad es. immagini o filmati), l'incoraggiamento a comportamenti sessualmente inappropriati, l'esibizione delle parti intime o la masturbazione;
- b. atti sessualizzati con contatto fisico, come avvicinamenti, toccamenti non professionali, baci, carezze indesiderate, sfruttamento sessuale, violenza carnale.

<sup>2</sup>Vi è una violazione dell'integrità sessuale anche quando la persona interessata acconsente a comportamenti di questo genere, ma è particolarmente vulnerabile e l'altra persona sfrutta questa situazione a proprio vantaggio. Ciò può presentarsi in particolare quando sussiste un rapporto di dipendenza (ad es. tra allenatrice(tore) / assistente e atleta) e/o se la persona interessata è minorenni (non ha ancora compiuto 18 anni).

### **2.1.5 Trascuranza di un dovere di assistenza**

<sup>1</sup>Adempie questa fattispecie chi, con una supervisione insufficiente o misure di sicurezza inadeguate nei confronti di una sportiva o uno sportivo affidata/o alle sue cure, non ottempera al proprio dovere di assistenza. La commissione per negligenza di questo atto potrà essere sanzionata.

<sup>2</sup>Commette una trascuranza del dovere di assistenza anche chi:

- a. omette di adottare le misure imposte dalle circostanze per rafforzare e promuovere lo sviluppo integrale delle sportive e degli sportivi affidate/i alle sue cure;
- b. rendendosi conto che una sportiva o uno sportivo affidata/o alle sue cure è vittima di una presunta violazione etica ai sensi degli articoli 2.1.1 – 2.1.4 omette una segnalazione a SSI e non adotta misure ragionevoli per prevenire l'atto lesivo o per evitare che si ripeta, oppure per proteggere la vittima;

- c. durante l'allenamento o la competizione con minorenni, in qualità di allenatrice/allenatore o assistente, assume sostanze che creano dipendenza e di conseguenza non è più in grado di esercitare appieno il proprio dovere di assistenza.

## **2.2 Abuso di una funzione in seno a un'organizzazione sportiva**

### **2.2.1 Corruzione e accettazione di regali e altri vantaggi**

<sup>1</sup>Questa fattispecie è adempiuta offrendo, promettendo o concedendo (cosiddetta corruzione attiva) nonché accettando, richiedendo o facendosi promettere (corruzione passiva) vantaggi indebiti.

<sup>2</sup>I vantaggi indebiti consistono ad es. in liberalità materiali o immateriali sotto forma di pagamenti in denaro, prestazioni di sponsorizzazione, regali, inviti eccessivi o rimborsi concessi al fine di influenzare il processo decisionale di una collaboratrice o di un collaboratore, di una mandataria o di un mandatario, oppure della o del titolare di una funzione.

<sup>3</sup>Viola inoltre questa disposizione chi utilizza delle liberalità materiali o immateriali a fini estranei agli statuti o corruttivi nonché chi assegna mandati o indice competizioni sportive senza attenersi alle procedure di gara regolamentari.

<sup>4</sup>Le liberalità il cui valore è insignificante o è socialmente consueto non costituiscono un vantaggio indebito.

### **2.2.2 Mancata dichiarazione di conflitti d'interesse**

Ricadono sotto questa fattispecie l'occultamento, risp. la mancata divulgazione di relazioni d'interesse, partecipazioni, relazioni d'affari e attività accessorie da parte di responsabili decisionali nella misura in cui tali circostanze possono dare adito a sospetti di parzialità. In presenza di tali circostanze, la persona in questione deve, di propria iniziativa, astenersi dalle attività di preparazione di una decisione e dal processo decisionale di un'organizzazione sportiva.

### **2.2.3 Trascuranza dei doveri di sorveglianza**

<sup>1</sup>Adempie questa fattispecie chi, con una sorveglianza o un controllo insufficienti, non ottempera al proprio dovere di sorveglianza previsto dagli statuti, dai regolamenti o dagli elenchi degli obblighi di un'organizzazione sportiva, contribuendo in tal modo a far sì che una violazione etica ai sensi dell'art. 2 o un abuso ai sensi dell'art. 3 non vengano scoperti. La commissione per negligenza di questo atto potrà essere sanzionata.

<sup>2</sup>Trascura il dovere di sorveglianza, in particolare, chi constata o viene a conoscenza di presunte violazioni etiche ai sensi dell'art. 2 o di un abuso ai sensi dell'art. 3 nella propria area di competenza e omette una segnalazione a SSI e non adotta nessuna misura ragionevole per prevenire l'atto lesivo o per evitare che si ripeta, oppure per proteggere la vittima.

## **2.3 Comportamento antisportivo**

### **2.3.1 Comportamento antisportivo in generale**

Ai sensi del presente Statuto in materia di etica, sono comportamenti antisportivi le violazioni gravi dei valori fondamentali dello sport, nella misura in cui non siano già contemplate dai regolamenti di gioco e di gara o da altre disposizioni del presente Statuto in materia di etica. Vi si annoverano in particolare:

- a. l'inosservanza del concetto di fair play e l'uso di vantaggi e mezzi sleali nella competizione;
- b. la mancanza di rispetto e della considerazione verso di sé, nei confronti delle avversarie e degli avversari, delle regole del gioco, delle decisioni di arbitre e arbitri, delle spettatrici e degli spettatori nonché degli animali.

### **2.3.2 Comportamento antisportivo nei confronti dell'ambiente**

Per comportamento antisportivo nei confronti dell'ambiente, si intende l'inosservanza degli obblighi e dei divieti pubblicati per la protezione dell'ambiente o delle norme in materia di protezione dell'ambiente emanate dalle autorità in relazione a un'attività sportiva.

### **2.3.3 Manipolazione della competizione**

<sup>1</sup>Vi è un comportamento antisportivo inteso quale manipolazione della competizione qualora un/una partecipante a una competizione, indipendentemente dalla sua funzione in tale competizione, prende accordi con terzi al fine di alterare in modo sleale l'esito della competizione e sopprimerne del tutto o in parte l'imprevedibilità, allo scopo di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri.

<sup>2</sup>Vi è altresì un comportamento antisportivo inteso quale manipolazione della competizione quando una persona:

- a. stipula personalmente o tramite terzi scommesse sportive in relazione alla competizione a cui partecipa;
- b. fornisce indicazioni per la stipulazione di scommesse sportive vertenti su competizioni in cui è coinvolta a qualsiasi titolo;
- c. viene a conoscenza di manipolazioni della competizione tentate o pianificate e non le segnala.

## **3 Abuso**

Per abuso si intendono una cultura nonché l'esistenza o l'assenza di strutture e processi all'interno di un'organizzazione sportiva tali da poter ostare all'attuazione del presente Statuto in materia di etica, favorire violazioni del presente Statuto in materia di etica o renderne difficoltosa la loro individuazione o prevenzione.

## **4 Obblighi di collaborare**

### **4.1 Recepimento e applicazione dello Statuto in materia di etica**

<sup>1</sup>Swiss Olympic, le sue federazioni affiliate e le organizzazioni partner si impegnano a recepire il presente Statuto in materia di etica nei propri regolamenti, adeguando i loro statuti e provvedendo affinché i loro membri diretti e indiretti (ad es. sotto federazioni, federazioni regionali o cantonali, sezioni, società sportive) adottino a loro volta lo Statuto in materia di etica e lo applichino nei confronti dei propri membri, delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori nonché delle proprie mandatarie e dei propri mandatari.

<sup>2</sup>Le federazioni affiliate e le organizzazioni partner di Swiss Olympic non dispongono di regolamenti e di prescrizioni vertenti sul medesimo oggetto di normativa del presente Statuto in materia di etica. Esse sono tuttavia libere di emanare regole di condotta aggiuntive per i loro membri diretti e indiretti. In caso di conflitto tra le regole di condotta aggiuntive e lo Statuto in materia di etica, prevarranno le disposizioni dello Statuto. Le federazioni affiliate e le organizzazioni partner di Swiss Olympic sono personalmente responsabili dell'applicazione delle regole di comportamento aggiuntive.

<sup>3</sup>Swiss Olympic e le sue federazioni affiliate e organizzazioni partner pubblicano la versione in vigore del presente Statuto in materia di etica sui propri siti web, ad es. attivando un apposito link al sito web di SSI.

<sup>4</sup>Swiss Olympic e le sue federazioni affiliate e organizzazioni partner provvedono affinché le organizzazioni e le persone menzionate all'articolo 1.1 si assoggettino al presente Statuto in materia di etica sottoscrivendo dichiarazioni in tal senso, nella misura in cui non siano già soggette allo Statuto in materia di etica in quanto membri diretti o indiretti.

<sup>5</sup>Nella misura in cui ciò sia possibile e sensato, le organizzazioni sportive collaboreranno unicamente con organizzazioni e persone che si assoggettano al presente Statuto in materia di etica o che si impegnano a rispettare valori perlomeno equivalenti a quelli su cui poggia il presente Statuto.

<sup>6</sup>In caso di contratti stipulati con assistenti personali, allenatrici e allenatori, medici sportivi o consulenti di altri settori specialistici che non sono già soggetti al presente Statuto in materia di etica in virtù della loro affiliazione diretta o indiretta o di una dichiarazione di assoggettamento, le sportive e gli sportivi nonché i loro genitori sono tenuti a vegliare affinché tali persone si assoggettino in via contrattuale o rilasciando una dichiarazione in tale senso al presente Statuto, o si impegnino al rispetto di valori che siano perlomeno equivalenti a quelli alla base del presente Statuto in materia di etica.

### **4.2 Informazione e prevenzione**

Le organizzazioni sportive assicurano, mediante misure d'informazione e di prevenzione adeguate, che i membri diretti e indiretti soggetti al presente Statuto in materia di etica e le persone cui sono affidati compiti relativi allo sport conoscano i principi etici e i valori su cui

poggia il presente Statuto in materia di etica e li rispettino. Vi si annoverano, in particolare, anche i genitori e i detentori dell'autorità parentale di sportive e sportivi minorenni.

#### **4.3 Collaborazione alle indagini sulle violazioni dello Statuto in materia di etica**

<sup>1</sup>Le organizzazioni sportive e le persone soggette al presente Statuto in materia di etica sono tenute a collaborare alle indagini sulle violazioni etiche o sugli abusi, ove ciò sia loro richiesto da SSI o dal Tribunale dello sport svizzero. L'obbligo di collaborare non è limitato a presunte violazioni etiche all'interno della propria organizzazione sportiva. La portata dell'obbligo di collaborare dipende dalla loro funzione e posizione in seno allo sport svizzero organizzato. Sono fatte salve le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e diritto della personalità.

<sup>2</sup>Se Swiss Sport Integrity ritiene probabile una violazione etica o un abuso, sussiste un obbligo di collaborazione comprendente in particolare il rilascio di informazioni personali archiviate dalla persona sospettata su supporti dati elettronici personali (dispositivi di telefonia mobile, tablet e/o computer, compresi messaggi e-mail e account sui social media).

### **5 Procedura in caso di sospette violazioni dello Statuto in materia di etica**

La procedura di segnalazione, indagine e giudizio sulle violazioni etiche nonché la gestione dei casi di abuso si svolge secondo i seguenti principi:

#### **5.1 Prima consulenza**

<sup>1</sup>È possibile contattare SSI per una prima consulenza. SSI procede all'audizione della persona segnalante, la informa sui possibili modi di procedere e sulla procedura e può raccomandare una consulenza approfondita presso un servizio di consulenza adeguato.

<sup>2</sup>Una prima consulenza non costituisce una condizione per l'esame di una possibile violazione etica da parte di SSI.

#### **5.2 Segnalazione**

<sup>1</sup>Chiunque può segnalare a SSI una sospetta violazione dello Statuto in materia di etica utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione. Una segnalazione deve includere una descrizione della fattispecie che sia il più dettagliata possibile.

<sup>2</sup>Le persone aventi obblighi di assistenza e di sorveglianza particolari sono soggette a un obbligo di segnalazione ai sensi degli art. 2.1.5 e 2.2.3.

<sup>3</sup>Le segnalazioni di una sospetta violazione etica presentate a un'organizzazione sportiva devono essere trasmesse da tale organizzazione a SSI. L'organizzazione sportiva trasmette anche le segnalazioni anonime e mantiene la riservatezza riguardo a quelle non anonime.

### **5.3 Indagine preliminare e triage**

<sup>1</sup>Nell'ambito della propria competenza, SSI verifica se la segnalazione solleva il sospetto di una violazione del presente Statuto in materia di etica.

<sup>2</sup>Se SSI constata che la fattispecie segnalata è di competenza esclusiva di un altro organismo o di un'altra organizzazione, ne informa la persona segnalante e la indirizza a chi è effettivamente competente.

<sup>3</sup>Se la segnalazione solleva il sospetto di un atto punibile o contrario alle norme deontologiche, SSI ne informa la persona segnalante. Per il resto, in questi casi si applica la procedura di cui agli art. 5.8 e 5.9.

### **5.4 Procedura d'indagine**

<sup>1</sup>Se SSI ammette la propria competenza e il sospetto violazione del presente Statuto in materia di etica, apre una procedura d'indagine e indaga sulla violazione dello Statuto in materia di etica.

<sup>2</sup>SSI notifica l'apertura dell'indagine alle altre parti, a Swiss Olympic nonché alla federazione affiliata e/o all'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata. L'informazione può essere omessa, in tutto o in parte, qualora ciò pregiudichi lo svolgimento della procedura d'indagine.

<sup>3</sup>SSI può informare, su richiesta o di propria iniziativa, le altre organizzazioni sportive dell'apertura di un'indagine, al fine di ridurre il rischio di ulteriori violazioni etiche.

### **5.5 Tentativo di conciliazione**

<sup>1</sup>Con il consenso di tutte le altre parti, SSI può, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, intraprendere in qualsiasi momento dei passi per la soluzione consensuale del problema all'origine della segnalazione. Il consenso di tutte le parti vale quale rinuncia al diritto di mettere in discussione l'imparzialità di SSI in considerazione della partecipazione delle sue collaboratrici o dei suoi collaboratori ai passi concordati e le conoscenze così acquisite.

<sup>2</sup>Il personale di SSI che collabora a tale tentativo di conciliazione non può svolgere, in relazione alla medesima questione, atti d'indagine ai sensi degli art. 5.3 e 5.4 o prender parte alle decisioni ai sensi degli art. 5.6 e 5.7.

### **5.6 Misure provvisorie**

<sup>1</sup>SSI può, su richiesta di una parte o d'ufficio, adottare tutte le misure provvisorie che ritiene necessarie e appropriate, compresa la sospensione provvisoria di una persona dalle sue funzioni sportive, per la durata della procedura d'indagine e di valutazione.

<sup>2</sup>SSI ascolta la persona interessata prima di procedere all'applicazione della misura provvisoria.

<sup>3</sup>In caso di particolare urgenza, SSI può ordinare una misura provvisoria prima che le parti interessate siano state ascoltate (cosiddetto provvedimento superprovvisorio). Al più tardi al momento di tale disposizione, SSI deve portare la richiesta a conoscenza delle altre parti e concedere loro senza indugio e, se necessario, fissando un termine, il diritto di essere sentite prima che SSI decida il mantenimento o l'annullamento della misura provvisoria.

<sup>4</sup>Contro l'emanazione di una misura provvisoria ai sensi dei cpv. 1 o 2 si può presentare ricorso entro il termine di 10 giorni al Tribunale dello sport svizzero. Contro un provvedimento superprovvisorio emanato ai sensi del cpv. 3, si può presentare ricorso non appena SSI ha sentito le altre parti ed ha emanato una nuova decisione.

<sup>5</sup>SSI può comunicare la disposizione di misure cautelari nei confronti di terzi, non appena il Tribunale dello sport svizzero ha confermato la misura o il termine di ricorso è scaduto inutilizzato e nella misura in cui la comunicazione appare necessaria per la protezione delle sportive o degli sportivi o delle organizzazioni sportive.

## **5.7 Conclusione della procedura di Swiss Sport Integrity**

SSI può concludere l'indagine preliminare e la procedura d'inchiesta come segue:

### **5.7.1 Non entrata in materia**

SSI può decidere di non entrare in materia nella misura in cui una segnalazione è manifestamente infondata o abusiva. SSI informerà la persona che segnalante del respingimento della sua segnalazione o della decisione di non entrata in materia, richiamando la sua attenzione sulla possibilità di una prima consulenza ai sensi dell'art. 5.1. Contro una decisione di non entrata in materia non è dato alcun rimedio di diritto.

### **5.7.2 Conclusione della procedura d'indagine**

#### 5.7.2.1 Conclusione della procedura senza provvedimenti

<sup>1</sup>Se nel corso della propria inchiesta SSI non riscontra alcuna violazione del presente Statuto in materia di etica, lo dichiarerà nella decisione di chiusura e abbandonerà la procedura.

<sup>2</sup>La decisione di chiusura deve essere notificata alle altre parti, alla federazione affiliata e/o all'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata nonché a Swiss Olympic e potrà essere impugnata dalle predette dinanzi al Tribunale dello sport svizzero entro 21 giorni dalla relativa notifica. Anche l'UFSPPO sarà informato della risoluzione adottata con la decisione di chiusura e potrà adottare, se necessario, decisioni proprie ai sensi del diritto pubblico.

#### 5.7.2.2 Conclusione della procedura con provvedimenti

<sup>1</sup>Se SSI, nel quadro della propria indagine, constata una violazione del presente Statuto in materia di etica e ritiene appropriata una delle seguenti misure,

- a. avvertimento;

- b. sospensione delle sportive e degli sportivi dagli allenamenti e dalle competizioni per un periodo fino a 3 mesi;
- c. ordine di una sorveglianza o di un coaching temporanei da parte di una figura professionale o di un servizio specializzato a spese della persona accusata;
- d. sanzioni pecuniarie fino a CHF 5'000.00;
- e. raccomandazioni (ad esempio per l'adeguamento dell'elenco degli obblighi e/o la sorveglianza della persona accusata) all'organizzazione sportiva, società sportive incluse;
- f. messa a carico delle spese dell'indagine o di parte di esse;

può ordinare tale misura nella decisione di chiusura.

<sup>2</sup>La decisione di chiusura motivata è da notificare alle altre parti, alla federazione affiliata e/o all'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata nonché a Swiss Olympic e potrà essere impugnata dalle predette dinanzi al Tribunale dello sport svizzero entro 21 giorni dalla notifica. Anche l'UFSPPO sarà informato della risoluzione adottata con la decisione di chiusura e potrà adottare, se necessario, risoluzioni proprie ai sensi del diritto pubblico.

<sup>3</sup>SSI può pubblicare le proprie decisioni ai sensi dell'art. 5.7.2.2, in versione integrale o sotto forma di comunicato stampa, non appena le stesse sono passate in giudicato e sussiste un interesse pubblico alla pubblicazione. Nel farlo, essa rispetta i diritti della personalità delle persone interessate.

### **5.7.3 Proposta di disposizione di misure al Tribunale dello sport svizzero**

In tutti gli altri casi, SSI presenterà un rapporto d'indagine, comprendente le proposte di misure disciplinari, al Tribunale dello sport svizzero per la valutazione nonché a Swiss Olympic e alla federazione affiliata o all'organizzazione partner di Swiss Olympic e all'UFSPPO per informazione.

## **5.8 Procedura in caso di sospetto di reato**

<sup>1</sup>SSI indaga sulle fattispecie segnalate ai sensi dello Statuto in materia di etica nell'ambito di un procedimento disciplinare, indipendentemente dal fatto che la fattispecie oggetto di indagine possa adempiere anche una fattispecie penale. SSI non è tenuta a sporgere denunce penali o querele penali.

<sup>2</sup>Se durante l'indagine ai sensi del presente Statuto in materia di etica emerge il sospetto di un reato perseguibile d'ufficio, come ad es. lesioni personali gravi, o violenza carnale e coazione sessuale, SSI informa la persona danneggiata dal caso segnalato, nella misura in cui sia nota, e la persona segnalante della possibilità di sporgere una denuncia penale.

<sup>3</sup>Se durante l'indagine emerge il sospetto di un reato perseguibile a querela di parte, SSI informa la persona danneggiata dal caso segnalato, nella misura in cui sia nota, della possibilità di presentare una querela penale.

<sup>4</sup>La persona segnalante deve essere informata del fatto che SSI potrebbe essere obbligata a fornire informazioni alle autorità di perseguimento penale in caso di inchiesta penale sul caso oggetto della segnalazione.

<sup>5</sup>Se un comportamento oggetto di indagine da parte di SSI adempie anche fattispecie che sono contemporaneamente oggetto di inchiesta da parte delle autorità di perseguimento penale, SSI cercherà di collaborare con tali autorità, nella misura in cui ciò sia legalmente consentito e possibile. In questi casi, SSI può sospendere temporaneamente le proprie indagini, fino alla conclusione dell'inchiesta da parte delle autorità di perseguimento penale o del passaggio in giudicato del giudizio sulla fattispecie in esame da parte di un tribunale statale, con riserva di riapertura.

## **5.9 Procedura in caso di sospetto di violazione di un dovere deontologico**

<sup>1</sup>SSI indaga sulle fattispecie segnalate ai sensi dello Statuto in materia di etica nell'ambito di un procedimento disciplinare, indipendentemente dal fatto che la questione oggetto di indagine possa violare anche un dovere professionale o deontologico.

<sup>2</sup>Se durante l'indagine emerge il sospetto di una violazione di un dovere professionale o deontologico (ad es. una violazione di regole deontologiche mediche), SSI può informare la persona danneggiata dal caso segnalato, nella misura in cui sia nota, della possibilità di una denuncia all'organizzazione professionale o di categoria.

## **6 Principi procedurali**

### **6.1 Protezione della persona segnalante, delle/dei testimoni e delle persone informate sui fatti**

<sup>1</sup>A protezione delle persone segnalanti sono ammesse segnalazioni anonime. A tale scopo è disponibile una piattaforma tecnica. Anonimato significa, in particolare, che SSI, il Tribunale dello sport svizzero, le organizzazioni sportive interessate e Swiss Olympic non possono essere informate dell'identità della persona segnalante, salvo che quest'ultima non acconsenta alla divulgazione della propria identità (eventualmente anche solo in misura limitata).

<sup>2</sup>SSI rispetta la richiesta di anonimato delle persone segnalanti, delle/dei testimoni e delle persone informate sui fatti. L'anonimato deve essere salvaguardato anche nelle segnalazioni alle autorità statali o ad altre organizzazioni e servizi ai sensi dell'art. 5.3, nonché nei confronti delle persone accusate di aver violato il presente Statuto in materia di etica, ai fini della legittima tutela e del benessere delle persone segnalanti.

<sup>3</sup>L'anonimato non deve essere utilizzato in modo abusivo per segnalazioni o dichiarazioni in mala fede. Qualora sussista il forte sospetto che vi sia un abuso della richiesta di anonimato, SSI può abbandonare la procedura o ignorare le dichiarazioni anonime. Quest'ultima disposizione si applica anche al Tribunale dello sport svizzero.

<sup>4</sup>Sono fatti salvi gli obblighi di informazione tassativi previsti dalla legge e il dovere dei collaboratori delle autorità pubbliche di sporgere denuncia penale qualora vengano a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio nell'ambito della loro attività professionale.

<sup>5</sup>SSI tratta con riservatezza anche le segnalazioni non anonime e l'identità dei testimoni e delle persone informate sui fatti. Le informazioni sulle segnalazioni e sull'identità delle persone segnalanti nonché delle/dei testimoni e delle persone informate sui fatti saranno trasmesse ad altre persone secondo il principio di necessità di sapere («need to know principle») esclusivamente nella misura in cui esse necessitino di tali informazioni per esercitare in conformità ai doveri la loro funzione e adempiere alle loro responsabilità.

<sup>6</sup>SSI verifica in che misura sia possibile tenere conto dei legittimi interessi di terzi, ai sensi dei cpv.2 e 3 della presente disposizione, oscurando i dati personali sensibili o stipulando accordi di riservatezza.

<sup>7</sup>SSI e/o il Tribunale dello sport svizzero si accertano che le persone segnalanti, anonime e non anonime, abbiano accesso a supporto e assistenza nella misura in cui ciò è necessario e appropriato.

<sup>8</sup>Le persone che segnalano in buona fede una violazione etica o un abuso o forniscono informazioni al meglio delle proprie conoscenze nell'ambito di una procedura di SSI o il Tribunale dello sport svizzero, non possono essere penalizzate a causa di ciò.

<sup>9</sup>Una segnalazione si considera effettuata in buona fede se la persona segnalante può ragionevolmente presumere che la violazione etica o l'abuso segnalato si sia effettivamente verificato.

## **6.2 I diritti della persona o dell'organizzazione sportiva accusata**

<sup>1</sup>SSI e il Tribunale dello sport svizzero garantiscono il rispetto del diritto di essere sentite delle persone e delle organizzazioni sportive soggette a una procedura ai sensi del presente Statuto in materia di etica. Ciò significa che tali persone e organizzazioni sportive vengono informate in modo completo, al più tardi al momento dell'apertura della procedura d'indagine, sulle accuse a loro carico e che possono prendere posizione al riguardo.

<sup>2</sup>Nelle procedure d'indagine di SSI, le persone e le organizzazioni sportive accusate di aver violato il presente Statuto in materia di etica hanno il diritto di consultare gli atti al più tardi dopo la prima informazione ai sensi dell'art. 5.4.

<sup>3</sup>Le persone e le organizzazioni sportive accusate di aver violato il presente Statuto in materia di etica possono farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia o da un avvocato nelle procedure dinanzi a SSI e al Tribunale dello sport svizzero.

<sup>4</sup>SSI e il Tribunale dello sport svizzero sono tenuti ad esaminare e a ponderare accuratamente gli interessi delle sportive e degli sportivi e dell'organizzazione sportiva a fronte delle violazioni etiche nonché gli interessi di una persona a fronte di accuse ingiustificate, soprattutto quando si tratta di comunicare l'apertura di un'indagine o di disporre misure cautelari nei confronti di terzi.

### **6.3 Procedura celere**

Sia SSI che il Tribunale dello sport svizzero sono tenuti a condurre la procedura ai sensi del presente Statuto in materia di etica in modo celere, in tutte le fasi. I termini per le risposte scritte alle domande possono essere prorogati solo eccezionalmente. Sono fatte salve ulteriori misure di accelerazione della procedura previste dai regolamenti procedurali di SSI e del Tribunale dello sport svizzero.

### **6.4 Parti e altri partecipanti alla procedura**

<sup>1</sup>Sono considerate parti alla procedura d'indagine di SSI, la persona o l'organizzazione sportiva accusata e la vittima della violazione etica segnalata.

<sup>2</sup>Ulteriori persone possono essere coinvolte nelle procedure di SSI o del Tribunale dello sport svizzero in qualità di persone informate sui fatti o di testimoni.

### **6.5 Tutela della procedura**

Le seguenti violazioni delle disposizioni a tutela della procedura ai sensi del presente Statuto in materia di etica costituiscono violazioni dello Statuto stesso e possono essere sanzionate ai sensi dell'art. 7, indipendentemente dal fatto che tali violazioni siano oggetto di una segnalazione ai sensi dell'art. 5.2 o siano accertate da SSI nell'ambito di un'indagine:

- a. impedimento, intralcio o influenzamento di una procedura di SSI o del Tribunale dello sport svizzero;
- b. rifiuto di collaborare in una procedura di SSI o del Tribunale dello sport svizzero ai sensi dell'art. 4.3;
- c. omissione di una segnalazione da parte di una persona con una funzione di assistenza e sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 5.2 in combinato disposto con l'art. 2.1.5 o 2.2.3;
- d. presentazione di segnalazioni consapevolmente false, manifestamente infondate o abusive ai danni di un'altra persona ai sensi dell'art. 5.7.1;
- e. inosservanza della richiesta di mantenere l'anonimato della persona segnalante ai sensi dell'art. 6.1.1 cpv. 1 segg.;
- f. penalizzazione di una persona che ha segnalato in buona fede una violazione etica o un abuso a SSI o che in una procedura di SSI o del Tribunale dello sport svizzero, al meglio delle sue conoscenze, ha fornito informazioni ai sensi dell'art. 6.1 cpv. 8;
- g. impedimento di una segnalazione in buona fede ai sensi dell'art. 6.1 cpv. 9 mediante violenza, minaccia o intimidazione.

## **7 Conseguenze in caso di violazioni etiche**

### **7.1 Misure disciplinari**

<sup>1</sup>Le violazioni del presente Statuto possono essere sanzionate con una o più delle misure disciplinari seguenti:

- a. ammonimento;
- b. sospensione delle sportive e degli sportivi dagli allenamenti e dalle competizioni, con o senza limitazione temporale;
- c. divieto temporaneo oppure, in caso di violazioni gravi, divieto permanente di esercitare determinate attività nell'ambito dello sport organizzato (sospensioni);
- d. destituzione temporanea oppure, in caso di violazione gravi, destituzione permanente da un organo di un'organizzazione sportiva (ad es. comitato direttivo);
- e. esclusione temporanea oppure, in caso di violazioni gravi, esclusione permanente da un'organizzazione sportiva;
- f. sanzioni pecuniarie fino a CHF 50'000.00;
- g. messa a carico delle spese d'indagine o di parte di esse;
- h. pubblicazione del verdetto di colpevolezza e delle conseguenze.

<sup>2</sup>In luogo di una misura disciplinare, oppure in aggiunta alla stessa, il Tribunale dello sport svizzero può disporre un monitoraggio o un coaching temporaneo della persona colpevole da parte di un assistente o di un servizio di assistenza indipendente.

<sup>3</sup>SSI può disporre le misure di cui all'art. 5.7.2.2.

<sup>4</sup>Le sanzioni pecuniarie comminate e passate in giudicato ai sensi del cpv. 1 lett. f e dell'art. 5.7.2.2 lett. d saranno fatturate e applicate da Swiss Olympic. L'importo delle sanzioni, previa deduzione delle spese d'incasso, sarà utilizzato da Swiss Olympic per la promozione di uno sport corretto e sicuro.

<sup>5</sup>Le misure disciplinari possono essere pronunciate sia nei confronti delle persone che delle organizzazioni sportive.

### **7.2 Grado di prova**

<sup>1</sup>L'accertamento di una violazione etica necessita di una prova convincente, che deve essere adottata da SSI, il cui grado che deve essere superiore alla semplice probabilità preponderante, ma inferiore rispetto a quello di una prova che esclude ogni ragionevole dubbio.

<sup>2</sup>Il grado di prova richiesto per la controprova che deve essere adottata dalla persona accusata è invece quello della semplice probabilità preponderante.

### **7.3 Commisurazione delle misure disciplinari**

<sup>1</sup>Nella commisurazione della misura disciplinare si deve tener conto di tutti i fattori determinanti, ivi inclusi la natura della violazione del presente Statuto, l'interesse all'ottenimento di un effetto deterrente in caso di comportamenti scorretti simili, la collaborazione e la cooperazione dell'autrice o dell'autore del reato nell'ambito dell'indagine, il movente, le circostanze della violazione, il grado di colpa dell'autrice o dell'autore del reato, la sua presa di coscienza o i suoi sforzi per riparare alle conseguenze della violazione etica.

<sup>2</sup>In particolare, costituiscono circostanze aggravanti di cui tener conto lo sfruttamento da parte dell'autrice o dell'autore del reato di un suo particolare rapporto di fiducia o di dipendenza con la persona vittima della violazione, ad es. in qualità di assistente, oppure la violazione ripetuta o continuata del presente Statuto o la commissione della violazione etica ai danni di una persona minorenn.

<sup>3</sup>In particolare, costituiscono circostanze attenuanti di cui tener conto la collaborazione volontaria dell'autrice o dell'autore del reato al chiarimento della violazione etica, l'ammissione immediata della violazione etica o il pentimento, in particolare il pentimento attivo.

### **7.4 Ulteriori misure**

Swiss Olympic, l'Ufficio federale dello sport e le organizzazioni sportive interessate possono disporre ulteriori misure nei confronti della persona interessata o della sua organizzazione di appartenenza, come ad es. la revoca della licenza d'allenatore, di una Swiss Olympic Card, di un label Swiss Olympic o la riduzione di prestazioni finanziarie.

## **8 Il Tribunale dello sport svizzero**

### **8.1 Competenza**

<sup>1</sup>Il Tribunale dello sport svizzero è competente, quale istanza unica, per giudicare le violazioni etiche che gli vengono sottoposte da SSI ai sensi dell'art. 5.7.3, anche per quanto riguarda la disposizione di misure appropriate.

<sup>2</sup>Il Tribunale dello sport svizzero è competente, quale autorità d'appello, per giudicare i ricorsi e le contestazioni contro

- a. la disposizione di misure provvisorie da parte di SSI ai sensi dell'art. 5.6;
- b. le decisioni di abbandono da parte di SSI senza misure ai sensi dell'art. 5.7.2.1;
- c. la disposizione di misure da parte di SSI ai sensi dell'art. 5.7.2.2;
- d. la disposizione di misure finalizzate all'eliminazione di abusi da parte di Swiss Olympic ai sensi dell'art. 9.4.

<sup>3</sup>Il Tribunale dello sport svizzero giudicherà tutte le altre questioni ad esso assegnate ai sensi del presente Statuto in materia di etica. Ciò include anche le questioni menzionate nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 10.3.2.

## **8.2 Pubblicazione delle decisioni del Tribunale dello sport svizzero**

<sup>1</sup>Il Tribunale dello sport svizzero, Swiss Olympic o SSI possono pubblicare le decisioni del Tribunale dello sport svizzero, in versione integrale o sotto forma di comunicato stampa, non appena le stesse sono passate in giudicato e sussiste un interesse pubblico alla pubblicazione. Nel fare ciò, rispettano i diritti della personalità delle persone interessate.

<sup>2</sup>In linea di massima, le decisioni del Tribunale dello sport svizzero devono essere pubblicate senza indicazione dei nomi, salvo che il Tribunale dello sport svizzero abbia disposto la pubblicazione del verdetto di colpevolezza e delle conseguenze ai sensi dell'art. 7.1 cpv. 1 lett. h.

## **9 Modi di procedere in caso di sospetti abusi**

### **9.1 Segnalazione o scoperta di abusi**

<sup>1</sup>Qualsiasi persona può segnalare un abuso a SSI, con qualsiasi mezzo di comunicazione. Una segnalazione deve includere una descrizione della fattispecie che sia il più dettagliata possibile.

<sup>2</sup>Un abuso può essere constatato anche in relazione a indagini o valutazioni di violazioni etiche.

### **9.2 Indagine in materia di abusi**

<sup>1</sup>L'accusa di un abuso è in linea di massima oggetto d'indagine da parte di SSI, anche se, a seconda della fattispecie, può anche essere concordata un'indagine da parte di Swiss Olympic.

<sup>2</sup>Nell'ambito dell'indagine, la federazione affiliata o l'organizzazione partner di Swiss Olympic nella cui sfera di competenza si è verificato l'abuso, avrà la possibilità di prendere posizione nel merito dell'accusa di abuso e di tale presa di posizione sarà tenuto conto nel rapporto d'indagine.

<sup>3</sup>L'indagine si conclude con un rapporto d'indagine all'attenzione di Swiss Olympic.

<sup>4</sup>Se l'abuso concerne SSI, essa ne informa il Consiglio di fondazione del Tribunale dello sport svizzero. Quest'ultimo incarica una persona esperta indipendente dell'indagine nel merito dell'abuso e della redazione di un rapporto d'indagine.

### 9.3 Attuazione

<sup>1</sup>Swiss Olympic stipula con la federazione affiliata o con l'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata una convenzione di attuazione vincolante. La convenzione di attuazione contiene le misure finalizzate all'eliminazione degli abusi, gli obblighi di rapporto e le conseguenze in caso di mancata attuazione.

<sup>2</sup>Se non si giunge a una convenzione di attuazione entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione del rapporto d'indagine, Swiss Olympic può disporre unilateralmente misure appropriate in una decisione di attuazione.

<sup>3</sup>La federazione affiliata o l'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata può presentare ricorso contro tale decisione di attuazione al Tribunale dello sport svizzero entro 21 giorni.

<sup>4</sup>Se l'abuso concerne la stessa Swiss Olympic, SSI informa il Consiglio di fondazione del Tribunale dello sport svizzero. Se necessario, quest'ultimo propone delle misure nei confronti di Swiss Olympic e stipula una convenzione di attuazione con Swiss Olympic, oppure dispone unilateralmente le misure appropriate in una decisione di attuazione, nella misura in cui non si giunga a una convenzione di attuazione entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione del rapporto d'indagine.

### 9.4 Misure finalizzate all'eliminazione degli abusi

<sup>1</sup>Le misure finalizzate all'eliminazione di un abuso possono essere, ad esempio, le seguenti:

- a. misure di sensibilizzazione e di formazione continua;
- b. ricorso alla consulenza di una persona o di un servizio specializzati;
- c. sviluppo o adeguamento di linee direttrici, processi e strutture;
- d. elaborazione o adeguamento di elenchi degli obblighi del personale o dei titolari di un mandato;
- e. introduzione o adeguamento di obblighi di rendiconto;
- f. introduzione o adeguamento di meccanismi di controllo.

<sup>2</sup>L'inosservanza della convenzione di attuazione costituisce una violazione del presente Statuto. Le persone responsabili possono essere sanzionate ai sensi del presente Statuto. Sono fatte salve ulteriori misure di Swiss Olympic.

## **10 Disposizioni finali e transitorie**

### **10.1 Regolamenti procedurali**

<sup>1</sup>L'organizzazione, i compiti e le competenze di SSI e del Tribunale dello sport svizzero nonché le loro procedure poggiano inoltre sul Regolamento di procedura di SSI e sul Regolamento relativo alla procedura davanti al Tribunale dello sport svizzero.

<sup>2</sup>In caso di divergenze o contraddizioni, prevalgono le disposizioni del presente Statuto.

### **10.2 Prescrizione**

<sup>1</sup>Il perseguimento delle violazioni del presente Statuto si prescrive in dieci anni. In caso di abusi commessi a danno di minorenni, il termine di prescrizione di dieci anni inizia a decorrere al compimento del 18° anno d'età della persona minorenne interessata. La ricezione di una segnalazione da parte di SSI interrompe la prescrizione.

<sup>2</sup>Il termine di prescrizione viene sospeso se durante la decorrenza dello stesso viene avviato un procedimento penale.

<sup>3</sup>SSI può inoltre partecipare alla ricostruzione critica delle violazioni del presente Statuto già cadute in prescrizione qualora queste siano gravi e sussista un interesse pubblico a tale ricostruzione. Per l'adempimento di questo compito SSI richiede la collaborazione delle organizzazioni sportive, delle autorità politiche e di specialisti esterni. L'inflizione di una sanzione per gli abusi prescritti è esclusa, ma può essere richiesta l'adozione di misure finalizzate all'eliminazione degli abusi.

### **10.3 Disposizioni transitorie**

#### **10.3.1 Presunte violazioni etiche avvenute antecedentemente al 1° gennaio 2022**

Le fattispecie e gli atti che si presume adempiano una fattispecie ai sensi del presente Statuto in materia di etica, ma che si sono verificati antecedentemente al 1° gennaio 2022 («precedenti violazioni etiche») sono trattati in conformità alle seguenti disposizioni transitorie.

#### **10.3.2 Procedura d'indagine**

<sup>1</sup>Le procedure d'indagine per violazioni etiche avviate antecedentemente al 1° gennaio 2022 dalle federazioni affiliate di Swiss Olympic e che non sono ancora concluse al 1° gennaio 2022, devono essere portate a termine dall'istanza che ne è stata incaricata e concluse con un rapporto finale.

<sup>2</sup>Le segnalazioni di precedenti violazioni etiche ricevute a partire dal 1° gennaio 2022 saranno oggetto d'indagine da parte di SSI. Sono fatte salve le procedure d'indagine in corso ai sensi del cpv. 1.

<sup>3</sup>In caso di incertezze riguardo alla competenza per l'indagine sulle violazioni etiche, le federazioni sportive si consultano con SSI.

<sup>4</sup>SSI può concludere una procedura in applicazione dell'art. 5.7.2.2 dello Statuto in materia di etica unicamente se la fattispecie in esame si è verificata a partire dal 1° gennaio 2025.

### **10.3.3 Competenza per la valutazione giuridica**

<sup>1</sup>L'istanza giudiziaria di una federazione affiliata o di un'organizzazione partner di Swiss Olympic dinanzi alla quale al 1° gennaio 2022 è già pendente una procedura rimane competente, fino all'emanazione di una decisione finale, per la valutazione giuridica di precedenti violazioni etiche basate su indagini concluse dalla federazione affiliata o dall'organizzazione partner di Swiss Olympic.

<sup>2</sup>Il Tribunale dello sport svizzero è competente per la valutazione giuridica di precedenti violazioni etiche per le quali al 1° gennaio 2022 non era in corso alcuna procedura dinanzi a un'istanza giudiziaria della federazione affiliata o delle organizzazioni partner di Swiss Olympic. Esso applicherà il proprio regolamento procedurale.

<sup>3</sup>I procedimenti in corso dinanzi alla Camera disciplinare saranno ripresi dal Tribunale dello sport svizzero e proseguiti da quest'ultimo in conformità alle norme procedurali applicabili del Tribunale dello sport svizzero. Se al 1° luglio 2024 è in corso una procedura semplificata o è già stato nominato un collegio giudicante in una procedura ordinaria, la stessa sarà portata a termine secondo le norme del regolamento procedurale applicabile del Tribunale dello sport svizzero.

<sup>4</sup>Le decisioni nei casi portati dinanzi al Tribunale dello sport svizzero antecedentemente al 1° gennaio 2025 sono impugnabili dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS; ai sensi dell'art. 5.8 dello Statuto in materia di etica del 26 novembre 2022). Le decisioni nei casi portati dinanzi al Tribunale dello sport svizzero a partire dal 1° gennaio 2025 non possono essere impugunate presso il TAS.

<sup>5</sup>Il Tribunale dello sport svizzero giudica anche le violazioni etiche antecedenti se le parti sono soggette allo Statuto in materia di etica o hanno sottoscritto una corrispondente convenzione arbitrale.

### **10.3.4 Diritto applicabile**

Nella valutazione di antecedenti violazioni etiche, il Tribunale dello sport svizzero applica gli statuti e i regolamenti della federazione affiliata o dell'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata nella versione in vigore al momento in cui si è verificata la presunta antecedente violazione etica. La procedura si basa sul Regolamento relativo alla procedura davanti al Tribunale dello sport svizzero.

## **10.4 Abrogazione o adeguamento di regolamenti preesistenti di Swiss Olympic**

<sup>1</sup>I codici di condotta di Swiss Olympic sono stati abrogati con effetto al 1° gennaio 2022.

<sup>2</sup>Il presente Statuto in materia di etica deve essere verificato regolarmente e, all'occorrenza, adeguato alla luce delle esperienze e delle nuove conoscenze acquisite.

#### **10.5 Disposizioni delle federazioni affiliate e delle organizzazioni partner di Swiss Olympic in materia di etica**

Il presente Statuto in materia di etica sostituisce, dal 1° gennaio 2022, le disposizioni regolamentari delle federazioni affiliate e delle organizzazioni partner di Swiss Olympic in materia di etica, nella misura in cui tali disposizioni vertono su prescrizioni il cui oggetto è disciplinato dal presente Statuto. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni regolamentari delle federazioni affiliate e delle organizzazioni partner per i fatti verificatisi antecedentemente al 1° gennaio 2022. Le federazioni affiliate e le organizzazioni partner possono emanare o mantenere regole di comportamento aggiuntive ai sensi dell'art. 4.1.

#### **10.6 Interpretazione**

In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche del presente Statuto, prevale la versione in lingua tedesca.

#### **10.7 Adeguamenti redazionali**

Il Consiglio esecutivo di Swiss Olympic può apportare adeguamenti al presente Statuto per correggere errori di battitura, grammaticali od ortografici o per apportare chiarimenti, purché tali adeguamenti non siano oggettivamente in contraddizione con le decisioni del Parlamento dello sport.

### **11 Disposizioni finali**

Il presente Statuto è stato emanato dal Parlamento dello sport di Swiss Olympic il 26 novembre 2021 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Da allora è stato modificato come segue:


- Adeguamenti redazionali apportati dal Consiglio esecutivo il 21 settembre 2022, con entrata in vigore il 26 novembre 2022.
- Adeguamenti apportati dal Parlamento dello sport il 25 novembre 2022, con entrata in vigore il 26 novembre 2022.
- Adeguamenti apportati dal Parlamento dello sport il 22 novembre 2024, con entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

Ittigen b. Bern, 22 novembre 2024

**Swiss Olympic Association**



Jürg Stahl  
Presidente



Ruth Wipfli Steinegger  
Vicepresidente